

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Venezia, I Sezione, composto dai seguenti
Magistrati:

- 1) Dott. Manuela Farini - Presidente rel.
- 2) Dott. Liliana Guzzo - Giudice
- 3) Dott. Luca Boccuni - Giudice

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 20.11.2014 sul
ricorso ex art. 2409 c.c. proposto da Fallimento s.r.l. [REDACTED]
contro s.p.a. [REDACTED], e AMMINISTRATORI

con l'intervento di SINDACI

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorso è proposto dal Fallimento s.r.l. C.S., socio
di minoranza di s.p.a. Z (1) cui socio di maggioranza e
controllante è s.p.a. T, ed è diretto ad accertare l'esistenza
di irregolarità sia di bilancio e che di gestione.

Le irregolarità di bilancio riguardano:

a) il ritardo nella sottoposizione all'assemblea dei soci del
progetto di bilancio dell'anno 2013, nel quale ad una prima bozza,
recante indicazione di perdite per €. 2.600.000, era stata
sostituita una seconda recante indicazione di perdite per oltre €. 6.800.000,00, con la conseguenza che il patrimonio sociale, alla luce della prima bozza, sarebbe stato di almeno €. 2.550.000,00, e non vi sarebbe stata perdita del capitale, mentre alla stregua della seconda bozza vi era la perdita del capitale sociale. Ciò



aveva reso necessaria la ricapitalizzazione della società (in occasione della quale era stato deliberato anche un aumento di capitale), alla quale il Fallimento non aveva potuto partecipare.

Di qui l'affermazione del Fallimento che l'indicazione delle perdite fosse fittizia e mirata al fine di escludere il Fallimento dalla ricapitalizzazione e dalla compagine sociale.

b) una politica di prezzi imposti dalla società controllante s.p.a. 'T a Z penalizzate, in quanto non riconosceva alla controllata adeguata remunerazione, circostanza denunciata dall'ex amministratore S.M.

c) l'impedimento denunciato dal Collegio sindacale all'esercizio di controlli, oggetto di denuncia anche alla Procura della Repubblica.

d) l'atteggiamento elusivo dei nuovi amministratori di Z., odierni resistenti, nei confronti del Curatore del Fallimento ricorrente.

e) l'approvazione di un bilancio nullo.

f) la mancata indicazione nel verbale 10.6.2014, di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, delle risposte del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. circa il carattere non remunerativo dei prezzi di vendita da Z alle società del gruppo T

g) la pubblicazione solamente dal 29.4..2013 del rapporto di controllo

h) il conflitto di interessi tra gli attuali amministratori e il gruppo T sempre con riferimento ai prezzi intercompany.

i) l'effetto complessivo della manovra ovvero l'esclusione dalla società del gruppo di minoranza.

Il ricorrente chiedeva che venisse disposta l'ispezione della



società e, all'esito, che venissero revocati gli amministratori e nominato un amministratore giudiziario.

Intervenivano nel procedimento i sindaci

aderendo al ricorso e confermando il contenuto della denuncia sporta alla Procura della Repubblica il 16.5.2014 contro i nuovi amministratori di

Costituendosi in giudizio la Società resistente precisava che gli amministratori dei quali è chiesta la revoca sono stati nominati nel mese di aprile 2013, mentre le irregolarità denunciate riguardano l'operato dei precedenti amministratori.

In particolare la società sosteneva, quanto alla situazione patrimoniale che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso si era trattato non una falsa appostazione di perdite inesistenti ma, al contrario, di occultamento, da parte dei precedenti amministratori, di perdite effettivamente realizzate, situazione smascherata dai nuovi amministratori.

In particolare, l'ex amministratore S.N., rimasta in carica fino al dicembre 2013, aveva riconosciuto di essersi resa responsabile, insieme alla dipendente O., di modifiche manuali al tabulato di magazzino, di registrazione di false scritture di magazzino e contabili per il periodo 2010-2013, facendo figurare un aumento fittizio di crediti verso clienti e la diminuzione di debiti verso fornitori, presentando, infine le medesime fatture a più banche per ottenere anticipi.

La resistente precisava che la S.N. era stata licenziata e revocata dalla carica di amministratore e che nei suoi confronti era stata promossa causa di responsabilità, come pure nei confronti dei sindaci, anch'essi revocati dalla carica.



La situazione contabile ed economico-finanziaria effettiva era stata poi verificata con una indagine, commissionata a Price Waterhouse Cooper, e, sulla base dei risultati di tale indagine, erano state apportate le modifiche al bilancio dell'anno 2013 denunciate dal ricorrente.

Quanto al carattere non remunerativo dei prezzi intercompany, la società resistente contestava l'affermazione del Fallimento, rilevando che essa non era assistita da alcun dato concreto, se non dalle dichiarazioni della S.N., la cui posizione infedele la rendeva inattendibile.

Nel corso della discussione collegiale il difensore della resistente rilevava che nelle more del procedimento, essendo scaduto il termine per la sottoscrizione del capitale sociale con aumento, il Fallimento aveva perso la qualità di socio e poteva non ritenersi più legittimato all'azione.

Tale eccezione, sollevata in conseguenza della situazione creatasi in corso di procedimento, va esaminata preliminarmente e va rigettata.

La perdita della qualità di socio, infatti, non è avvenuta per alienazione volontaria della quota sociale ma per vicende societarie che costituiscono esse stesse l'oggetto dell'indagine domandata con il ricorso. Inoltre, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2409 c.c., il legislatore non ha dettato norme analoghe, né richiamato la disciplina, relativa alle impugnazioni di delibere assembleari (art. 2378 c.c.). Infine il procedimento ex art. 2409 c.c., pur essendo venuta meno la legittimazione del Pubblico Ministero, ha comunque conservato aspetti di interesse pubblico che prescindono dalle vicende particolari dei soci.

Quanto al merito del ricorso, si rileva che non sussiste alcun



ritardo nella sottoposizione all'assemblea dei soci del progetto di bilancio dell'anno 2013.

La doglianza del ricorrente riguarda il fatto che sono state sottoposte all'assemblea due bozze di bilancio e che il Fallimento ritiene veritiera la prima, che recava indicazione di perdite per €. 2.600.000, le quali non avrebbero azzerato il capitale sociale e, di conseguenza, neppure portato alla sua esclusione dalla società, per mancata partecipazione alla ricapitalizzazione: questa è, in buona sostanza, la doglianza di base del Fallimento, che prospetta una falsa indicazione di maggiori perdite per oltre €. 6.800.000, finalizzata alla sua esclusione sociale, come specificato anche al punto i) di pagina 23 del ricorso, dove sono puntualizzati i motivi dello stesso.

Tale conflitto di base ha dato luogo a due contrapposti schieramenti: da un lato l'ex socia fallita ed i sindaci che con essa hanno solidarizzato, dopo essere stati revocati dai nuovi amministratori; d'altro lato, la società resistente, i suoi amministratori, contro i quali i sindaci revocati hanno presentato un esposto penale, e la controllante s.p.a. T.

Tale situazione, che di per sé rende problematico l'esame dell'effettiva fondatezza del presente ricorso, ha dato luogo ad una serie di vertenze, in cui si innesta anche la presente: da un lato l'azione di revoca dalla carica e di responsabilità dei sindaci (oltre che della S.M.); d'altro lato l'impugnazione dell'ultimo bilancio, per le stesse ragioni qui esposte.

Con riferimento alle censure ai dati di bilancio il ricorso ex art. 2409 c.c. rappresenta una sorta di duplicato dell'impugnativa della delibera di approvazione dello stesso (in cui sono state denunciate, in particolare, le violazioni relative alle



indicazioni sulle perdite e sul capitale), quasi a puntello della posizione della socia di minoranza fallita e dei sindaci intervenuti ad ausilio del Fallimento. In buon sostanza, infatti, la situazione denunciata ai punti a), e) ed f) di pagine 23 e 24 del ricorso qui in discussione rappresentano una ripetizione delle ragioni che già sono sottoposte all'esame del Tribunale di Venezia sia per la decisione di merito che in via cautelare (come risulta dalle produzioni documentali effettuate all'udienza di discussione del presente ricorso).

Quanto all'affermato abuso finalizzato alla esclusione del Fallimento dalla società, non sembra rilevante, a fronte del pacifico diritto di prelazione della socia di maggioranza previsto dallo Statuto, l'interessamento dalla stessa manifestato sulla sorte delle quote non più detenute dal Fallimento.

Sotto il profilo dell'inattività degli attuali amministratori va rilevato che, a seguito delle ammissioni di manomissioni della contabilità da parte della S.p.A., essi si sono attivati commissionando la relazione di Price Waterhouse Cooper e prendendo le successive determinazioni alla luce del rilevamento di una situazione economico-finanziaria deteriorata e occultata dalle indicate manomissioni contabili, il cui merito è stato sottoposto al giudizio del Tribunale con l'impugnativa della delibera di bilancio.

L'unico elemento diverso rispetto alle controversie precedentemente instaurate è costituito dalla politica dei prezzi intercompany, intorno al quale ruotano i punti b), c) d) h) di pag. 23 e 24 del ricorso.

Si rileva, tuttavia, che:

-l'affermazione di una politica di prezzi imposti dalla società



controllante s.p.a. T a Z... , penalizzate in quanto poco o nulla remunerativa, non è supportata da elementi neppure indiziari, essendo fondata sulle sole affermazioni dell'ex amministratore S.N., la cui posizione infedele incide sull'attendibilità delle dichiarazioni diverse dall'ammissione di fatti a lei stessa contrari: la S.N. infatti, ha riconosciuto di essersi resa responsabile, insieme alla dipendente O, di una serie di irregolarità contabili (modifiche manuali al tabulato di magazzino, registrazione di false scritture di magazzino e contabili; indicazione di aumento fittizio di crediti verso clienti e diminuzione di debiti verso fornitori; presentazione di medesime fatture a più banche per ottenere anticipi) ma ha, per così dire, cercato di "diluire", l'incidenza di tali violazioni sul risultato di gestione indicando la violazione della politica di prezzi intercompany da parte della società controllante, alla quale gli amministratori avrebbero fatto acquiescenza;

-la questione dei prezzi intercompany attiene, d'altra parte, alla discrezionalità gestionale del gruppo societario, che, pur soggetta al controllo anche degli amministratori della controllata, si inserisce in attività di coordinamento e direzione di per sé legittima. La dinamica del gruppo può comportare, infatti, svantaggi per alcune società (che si ripercuote sulla quota dei soci), a vantaggio di altre società del gruppo senza che da ciò consegua direttamente una responsabilità degli amministratori, sia della controllante che della controllata.

La situazione rileverebbe quindi solo nella permanenza di un danno alla controllata direttamente collegabile a violazione delle regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale ed in



mancanza di cosiddetti "vantaggi compensativi", non rilevando invece un danno assorbito, o suscettibile di assorbimento, nel risultato complessivo della gestione del gruppo (o altrimenti riparato, ex art. 2497 1° comma c.c. ultima parte);

- nel caso in questione l'affermazione di violazione delle corrette politiche di prezzi intercompany non è accompagnata da dati che superino la presunzione di sussistenza di superiori interessi di gruppo e, d'altra parte, appare smentita dalla relazione prodotta all'udienza svolta sul punto anche da Price Waterhouse Cooper.

Quanto, infine, alla tardiva pubblicizzazione del rapporto di controllo, si rileva che anche tale irregolarità, peraltro pacifica, riguarda i vecchi amministratori, essendo avvenuta la pubblicizzazione il 29.4.2013, in concomitanza con l'assunzione della carica da parte di nuovi.

Si rigetta, pertanto, il ricorso.

Il Fallimento ed i sindaci in solido dovranno rifondere alla resistente le spese processuali, come liquidate in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto ex art. 2409 c.c. da Fallimento s.r.l. C.S. contro s.p.a. 2 e AMMINISTRATORI

Condanna il Fallimento in solido con SINDACI a rifondere ai resistenti le spese processuali, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali nella percentuale del 15%.

Venezia, 20.11.2014.

Il Presidente

Mauro Lorenzi

ref. repub.
6471

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
UFF. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DEPOSITATO IL

17 DIC. 2014

ESCRITTO AL N°
IL CANCELLIERE
(Claudio Rossi)

